

R S D
AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

TRIBUNALE DI LANCIANO**SEZIONE CONCURSUALE****RICORSO EX ART. 67 e ss D.l. 12 gennaio 2019 n.14****per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti**

Nell'interesse del signor:

RONCO COSMO, (cf RNCCSM47B19A662M) nato a Bari il 19/02/1947, residente in Lanciano, Viale Cappuccini, 283, ma domiciliato a seguito della separazione dal coniuge, in Lanciano, Via Alba, 1 presso l'Albergo Alba, *pensionato*, rappresentato e difeso dall'**Avv. Barbara Rosati** (CF: RSTBBR70C47E435A) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/a in virtù di mandato allegato (il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo pec: barbararosati@pec.giuffre.it),

PREMESSO CHE

- 1.- L'istante, a fronte del perdurante squilibrio finanziario in cui versa, ha rivolto istanza, in data 04.01.2023, al competente OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, iscritto al n. 39 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero per la nomina di un gestore ai fini della predisposizione di un piano del consumatore;
- 2.- a seguito del deposito di detta istanza, è stato nominato quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della crisi la Dr. Graziella Cianfrone con studio in Lanciano, Via G. Marsilio 3/A;
- 3.- Veniva consegnata al Gestore tutta la documentazione idonea a dimostrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del sig. Ronco Cosmo;



R S D
AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

4.- Il Gestore, in data 02/05/2023 ha trasmesso a mezzo mail alla scrivente difesa la Relazione dell'OCC di cui all'art. 269, comma secondo CCII, qui allegata **(doc.1)** contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione **(all- 1 - 14)** da depositare a corredo della domanda nella quale è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutti i presupposti di legge per accedere alla procedura di liquidazione controllata:

- ✘ l'istante è pensionato e, dunque, può essere definito **consumatore**;
- ✘ l'istante non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 e dal D.lgs 14/2019;
- ✘ l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 ed al Dlgs. 14/2019;
- ✘ l'istante non è soggetto alla procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I R.D. 16.03.1942 n. 267 o del D.lgs 14/2019, né assoggettabile ad una di esse ;
- ✘ l'istante versa in una situazione di indebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili;



R S D
AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

- ✱ **Tutti i finanziamenti di cui si farà menzione sono in corso di regolare ammortamento e il sig. Cosmo Ronco non è mai stato costituito in mora né protestato né ha subito azioni esecutive.**

Per tali ragioni, il sig. Ronco Cosmo, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, richiamato integralmente il contenuto della relazione redatta dal professionista incaricato,

ESPONE QUANTO SEGUE**1. Informazioni di carattere generale**

In data 08/09/2014 ha contratto matrimonio in Brasile con la sig.ra

Il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lanciano anno 2015 Numero 83, parte II, Serie C.

Dall'unione dei due coniugi è nata una figlia: _____, nata a Guarhulos (Brasile) il 03/01/2008.

La coppia, già quando viveva in Brasile, ha vissuto momenti di crisi dovuti all'incompatibilità caratteriale ed alla notevole differenza d'età, dando avvio persino a vicende giudiziarie riguardanti l'affidamento della minore. Tuttavia, all'apparenza ricomposta la crisi, i coniugi hanno deciso di trasferirsi in Italia nell'estate del 2015, per cominciare una nuova vita.

I propositi tuttavia sono ben presto naufragati e con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lanciano, la sig.ra Freitas ha chiesto la separazione personale dal marito, instaurando il giudizio RG 177/2022, tuttora pendente tra i coniugi. A seguito dell'ordinanza resa in data 19/07/2022 la coppia è stata autorizzata a



R S D
AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

vivere separatamente, la casa coniugale, di proprietà dell'istante (che la ha acquistato nel corso del 2019 mediante partecipazione ad un'asta giudiziaria) è stata assegnata alla sig.ra Freitas che la abita unitamente alla figlia minore ed all'odierno istante è stato concesso termine di giorni 15 per allontanarsene. In conseguenza del predetto provvedimento, l'odierno ricorrente si è allontanato dall'abitazione e tuttora dimora presso l'albergo Alba ove corrisponde mensilmente l'importo di € 450,00 per l'alloggio.

Nel medesimo provvedimento il Giudice ha imposto a suo carico il **versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore** ed ha altresì imposto alla signora di corrispondere quale contributo a favore dell'odierno esponente l'importo di € 200,00 per la sua diversa sistemazione abitativa. Tale importo non è mai stato corrisposto, sicchè alla luce della intervenuta separazione ed a fronte dei finanziamenti tuttora in corso di regolare ammortamento, l'istante versa in una condizione di estrema difficoltà economica in considerazione anche della esigua pensione sulla quale può far conto: una pensione media netta italiana di € 452,23 ed una brasiliana di € 477,00.

2. L'esposizione debitoria

In data **02/01/2019** il signor Ronco ha contratto Prestito a tasso fisso a rimborso rateale nr. 4250710 presso **INTESA SAN PAOLO SPA** dell'importo complessivo di € 14.700,00 (tan fisso 5,750%) rimborsabile in 84 rate mensili



R S D
AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

dell'importo di € 217,34, per esigenze del nucleo familiare e per partecipare all'asta giudiziaria relativa all'immobile poi aggiudicato

Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento ed il residuo ammonta ad **€ 7.201,31**.

In data **07/04/2019 AGOS SPA** ha concesso all'istante un prestito personale 061024112 dell'importo originario di € 10.877,52 (tan 8,95% TAEG 9,33%) da corrisondersi in 72 rate dell'importo di € 200,20 con periodicità mensile, per un importo totale, comprensivo di interessi, pari ad € 14.414,40 mediante addebito diretto su c/c.

Detto finanziamento si è reso necessario per l'acquisto del mobilio destinato all'arredo di cucina e camera da letto dell'immobile aggiudicato all'asta, ove il nucleo familiare ha costituito la propria residenza.

Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento ed a dicembre 2022 il residuo ammonta ad **€ 5.605,60**.

In data **08/06/2020 FIDITALIA SPA** ha concesso prestito personale dell'importo originario di € 10.000,00 rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 158,57 (TAN fisso pari a 7,40% TAEG 9,00%), per un importo totale comprensivo di interessi pari ad € 13.358,28.

Detto finanziamento era stato concesso al fine di estinguere un pregresso finanziamento Findomestic ottenuto per l'acquisto dell'autovettura tuttora di sua proprietà ed ottenere nuova liquidità per le esigenze del nucleo familiare e provvedere al versamento di alcune rate di un finanziamento in favore della sorella Ronco Filomena. L'importo residuo ammonta ad **€ 7.778,50**.



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

2. rata del cellulare e dell'utenza della figlia minore per € 50,00 circa;
3. pagamento del premio auto in soluzione rateale mensile per l'importo di € 45,51.

Il signor Ronco, infatti, pur - come già detto- non risultando ancora essere stato costituito in mora, sostiene a fatica il pagamento della rate complessive mensili a fronte della sola propria unica entrata, costituita dalla pensione.

Alla luce dei fatti esposti, emerge che nel caso di specie ricorre il presupposto oggettivo dello stato di **sovraindebitamento** cioè una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Emerge altresì la ricorrenza del presupposto soggettivo, trattandosi all'evidenza di un consumatore e di debitorie derivanti appunto da esigenze personali e del proprio nucleo familiare.

A fronte dell'oggettivo indebitamento in cui versa, l'odierno istante è intenzionato a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

3.- CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

Come detto, a fronte dell'oggettivo indebitamento in cui versa, l'odierno istante è intenzionato a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

*** * ***

La scrivente si riporta integralmente al contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti così come attestato dal Gestore della crisi, Dr. Cianfrone, che mira al soddisfacimento **differenziato** dei crediti (*prededucibili e privilegiati al 100%*) e **parziale** (*chirografari al 10%*) al fine di superare la crisi da sovraindebitamento.

Qui, di seguito, elencati i CREDITORI:

Agos	5.605,60 €
Fiditalia	7.778,50 €
Regione Abruzzo - Tassa automobilistica regionale	222,31 €
Polizia Municipale – Sanzione codice della Strada	600,23 €
Prestito Intesa San Paolo n. 4250710	7.021,31 €
Prestito personale Intesa San Paolo n. 0w82011268490	5.101,20 €
TOTALE	26.329,15 €

Si legge nell'attestazione che *“il ricorrente è separato ed è pensionato con una pensione italiana ed una brasiliana. Il reddito conseguito dal signor Ronco è utilizzato per il sostegno personale e per il mantenimento della figlia ... si è sempre impegnato, per quanto possibile a saldare i proprio debiti dimostrando diligenza nel regolare pagamento delle rate dei vari prestiti in corso ... nonostante le difficoltà riesce ad onorare gli impegni legati al mantenimento personale e della propria figlia”*.



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

In conseguenza di valutazioni effettuate dal Gestore circa l'omessa valutazione del merito creditizio da parte delle finanziarie, valutato il comportamento del ricorrente che sinora ha sempre onorato i prestiti nei confronti delle predette società, la Dr. Cianfrone, valutato anche quanto necessario al sig. Ronco per condurre una vita dignitosa e provvedere al mantenimento della figlia, ha stabilito di:

- pagare per intero le spese prededucibili
- pagare al 100% i creditori privilegiati
- pagare al 10% i creditori chirografari

Il gestore ha stimato la voce “ *Spese di Giustizia e di procedura*” nella misura complessiva di € 2.440,00 comprensiva dei compensi OCC, del sottoscritto legale e del liquidatore giudiziale come da specifica:

- GESTORE DELLA CRISI	€ 1.872,27
- LEGALE	€ 729,56
- Spese tenuta conto	€ 500,00

Precisando che:

- i compensi sono comprensivi di cassa professionale ed IVA e sono calcolati al minimo;
- le spese sono da ritenersi prededucibili.

**** * ****

**4.- OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA'
EROGATRICI DEI PRESTITI DEL MERITO CREDITIZIO:
CONSEGUENZE SULL'INDEBITAMENTO DEL RICORRENTE**



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

E' di tutta evidenza che il signor Ronco non abbia colposamente cagionato il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze che lo hanno indotto a sottoscrivere i finanziamenti.

In effetti la debitoria complessiva è composta prevalentemente dai debiti nei confronti di finanziarie per prestiti personali, mentre non esistono debiti di altra natura verso altri soggetti, comprese Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione.

Alla data di assunzione delle predette obbligazioni il signor Ronco, pensionato da diversi anni, poteva contare su una entrata certa, seppur minima, sì da potervi far fronte, come dimostra il fatto che le rate sono state sempre pagate spontaneamente.

Pare evidente che la crisi patrimoniale dell'istante, come documentato, è stata causata proprio da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte alle esigenze del nucleo e **drammaticamente aggravata dalla crisi della coppia**, a seguito della quale ha dovuto allontanarsi dall'abitazione familiare, di sua proprietà - per la quale aveva accesso i finanziamenti menzionati (es partecipazione all'asta giudiziaria, acquisto degli arredi) - vedendosi costretto a sostenere spese duplicate per la sua nuova sistemazione.

Al riguardo, è stato già evidenziato nel paragrafo 1 che a seguito dell'ordinanza resa in data 19/07/2022 è stato posto a carico del sig. Ronco il versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e, contestualmente, posto a carico della signora Freitas l'importo di € 200,00 da corrispondere quale contributo a favore dell'odierno esponente per la sua di-



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

versa sistemazione abitativa. Tale importo - lo si ribadisce - non è mai stato corrisposto e attualmente il signor Ronco sostiene una spesa mensile di € 450,00 per l'alloggio.

E' di tutta evidenza che l'intervenuta separazione aggravi la già compromessa situazione economica alla luce dei finanziamenti gravanti sulla ridotta pensione.

Ciò precisato, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese.

La buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun **tipo di debito di altra natura, ma la situazione è ormai divenuta insostenibile - anche e soprattutto alla luce dell'intervenuta separazione** - atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso.

Alla luce del quadro descritto merita, pertanto, opportuna valutazione il contegno assunto dai soggetti finanziatori, che ha avuto un evidente ruolo nel cagionare il sovraindebitamento dell'istante.



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

Sul punto, chi scrive ricorda a sé stesso che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Sussiste, pertanto uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta *ratio* l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 68 CCII deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

La citata norma, infatti, prevede espressamente che l'OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, **valutato in**



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nel caso di specie, alla stregua dei parametri forniti dalla stessa norma emerge come il merito creditizio dell'istante non sia stato valutato dal finanziatore, conseguendo che egli non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

In effetti, tutti i finanziamenti sono stati erogati con il meccanismo di una sorta di "rilancio" dei precedenti finanziamenti, innescando un meccanismo a spirale e determinando irreversibilmente l'indebitamento del signor Ronco.

Di tutte le circostanze evidenziate nella presente relazione accompagnatoria alla istanza di nomina del Gestore della Crisi, Codesto OCC dovrà tenere opportuno conto ai fini della redazione del piano, affinché in concreto possa determinarsi un abbattimento dell'importo complessivo dei crediti chirografari avanti descritti ed ottenere una rata maggiormente sostenibile che possa consentire al signor Ronco di onorare i pagamenti ed al contempo far fronte alle esigenze e fabbisogni primari propri e della figlia minore, o in subordine, valutare la liquidazione del patrimonio del medesimo ferma restando la destinazione di un congruo importo ricavato dalla vendita dell'immobile alla figlia minore con una dazione *una tantum*.

*** * ***

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



R S D
AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Ronco Cosmo sono certificati dalla Relazione del Gestore Dr. Graziella Cianfrone ai sensi dell'art. 269, c.2 Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14.

*** * ***

Tanto premesso, il sig. Cosmo Ronco, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE CHE

L'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento ritenuto opportuno, Voglia,

=== previa adozione delle misure protettive, idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, di cui all'art. 70, comma 4 CCII,

=== dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei termini proposti dallo stesso ed attestati dal Gestore della crisi Dr. Graziella Cianfrone con omologa dell'allegato piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CCII.

Si producono i documenti come numerati.

Con osservanza

Lanciano, 04/05/2023

Avv. Barbara Rosati

